



# COMUNE DI COLOGNA VENETA

PROVINCIA DI VERONA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 Reg. Delib.

**OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 77 DEL 30/11/2010 ALL'OGGETTO "REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZIE D'AREE PUBBLICHE - C.O.S.A.P. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI": RETTIFICA.**

L'anno 2011 (duemilaundici), il giorno (ventinove) del mese di Marzo alle ore 21:00, nella sala delle adunanze consiliari, premesse le formalità di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di 1 convocazione il Consiglio Comunale.

**P            A**

1)	CONTERNO PIERANGELO	Presidente	X	
2)	DAL SENO FERDINANDO	Vice Presidente	X	
3)	SEGHETTO SILVIO SILVANO	Consigliere	X	
4)	BRANCO LAURA	Consigliere	X	
5)	SAVIO DOMENICO	Consigliere	X	
6)	MATTIELLO MARCO	Consigliere	X	
7)	ZANCHETTA CRISTINA	Consigliere	X	
8)	TREVISAN MARIO	Consigliere	X	
9)	BELLINI LUCA	Consigliere	X	
10)	GARZOTTO MARIA ANTONIETTA	Consigliere	X	
11)	DALL'OMO LUCIANO	Consigliere	X	
12)	SCAVAZZA GIUSEPPINA	Consigliere	X	
13)	CAVALLON LUANNA	Consigliere	X	
14)	MALESAN BRUNO	Consigliere	X	
15)	FRAZZA GIANFRANCO	Consigliere	X	
16)	BOGGIAN LEONARDO	Consigliere	X	
17)	FRACASSO GIAMPIETRO	Consigliere	X	

	FACCINI PAOLO	Assessore Esterno	X	
	MUNARO ROMEO	Assessore Esterno	X	
	BOSCARO STEFANO	Assessore Esterno	X	

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale DOTT.SSA ZANINI LAURETTA.

Constatato legale il numero degli intervenuti il sig. CONTERNO PIERANGELO, Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare l'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

**OGGETTO: DELIBERAZIONE C.C. N. 77 DEL 30/11/2010 ALL'OGGETTO "REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE - C.O.S.A.P. - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI": RETTIFICA.**

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con deliberazione del C.C. n. 77 del 30.11.2010, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000, sono state approvate con efficacia 01/01/2011 le modifiche al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche C.O.S.A.P.;

**Che** il Regolamento consta di N. 27 articoli, oltre agli allegati A), B), A1) e B1);

**Che** detto Regolamento modificato è stato allegato alla Deliberazione del C.C. n. 77/2010 con la lettera B);

**Accertato** che, per errore materiale, l'allegato B) alla Deliberazione del C.C. 77/2010, relativo al Regolamento C.O.S.A.P. modificato, conteneva le stampe solo delle pagine a numerazione dispari dello stesso, e precisamente le pagine 1,3,5,7,9,11,13,15,17, e le pagine a numerazione pari dell'Allegato "A" e precisamente le pagine 18,20,22,24, e non tutte le pagine di cui lo stesso era composto;

**Atteso** che le proposte di modifica contenute nell'allegato A) della deliberazione del C.C. n. 77 del 30.11.2010 sono state regolarmente approvate;

**Ritenuto** di dover integrare l'allegato B) della deliberazione C.C. n. 77/2010, allegando alla presente il Regolamento nella sua interezza che consta complessivamente di n. 27 articoli, l'allegato A), l'allegato B), più due planimetrie: All. A1) e All. B1);

**PRESO ATTO** del parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n°267/2000, espresso dal Responsabile del Settore Arch. Edoardo Bonaventura in data 10/03/2011;

**Visto** il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del giorno 15/03/2011, in atti;

Uditi gli interventi così come riportati nell'allegato verbale di seduta (all. B);

Con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n. 4 (Fracasso Giampietro, Cavallon Luanna, Boggian Leonardo, Frazza Gianfranco), espressi per alzata di mano;

### DELIBERA

1. la premessa narrativa rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto che a seguito delle modifiche apportate al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche – C.O.S.A.P. con Deliberazione del C.C. N. 77 del 30/11/2010 il testo integrale del Regolamento risulta quello allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) e composto di n. 27 articoli, l'allegato A), l'allegato B), più due planimetrie: allegato A1) e A2);

Successivamente il Consiglio Comunale:

Visto l'articolo 134, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza stante la necessità di operare subito a regime;

Con separata votazione e con voti favorevoli n. 13, contrari nessuno, astenuti n.4 (Fracasso Giampietro, Cavallon Luanna, Boggian Leonardo, Frazza Gianfranco) espressi per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE C.C. N. 8 DEL 29.03.2011

**COMUNE DI COLOGNA VENETA**  
**PROVINCIA DI VERONA**

**REGOLAMENTO**  
**PER LE OCCUPAZIONI**  
**DI SPAZI**  
**ED AREE PUBBLICHE**

**C. O. S. A. P.**

**SOMMARIO**

<b>Art. 1</b>	5
Ambito e finalità del regolamento	5
<b>Art. 2</b>	5
Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione	5
<b>Art. 3</b>	6
Domanda di occupazione	6
<b>Art. 4</b>	7
Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione	7
<b>Art. 5</b>	7
Soggetto passivo	7
<b>Art. 6</b>	7
Obblighi del concessionario	7
<b>Art. 7</b>	8
Decadenza ed estinzione della concessione	8
<b>Art. 8</b>	8
Modifica, sospensione e revoca della concessione	8
<b>Art. 9</b>	8
Subentro nella concessione	8
<b>Art. 10</b>	9
Rinnovo della concessione	9
<b>Art. 11</b>	9
Commercio su aree pubbliche	9
<b>Art. 12</b>	9
Criteri per la determinazione della tariffa del canone	9
<b>Art. 13</b>	10
Classificazione delle strade	10
<b>Art. 14</b>	10
Durata delle occupazioni	10
<b>Art. 15</b>	11
Modalità di applicazione del canone	11
<b>Art. 16</b>	12
Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica – Determinazione del canone	12

<b>Art. 17</b>	<b>12</b>
Occupazioni permanenti	12
A agevolazioni – maggiorazioni – riduzioni.	12
<b>Art. 18</b>	<b>13</b>
Occupazioni temporanee	13
A agevolazioni – maggiorazioni – riduzioni.	13
<b>Art. 19</b>	<b>14</b>
Esenzioni	14
<b>Art. 20</b>	<b>14</b>
Esclusione dal canone	14
<b>Art. 21</b>	<b>14</b>
Versamento del canone per le occupazioni permanenti	14
<b>Art. 22</b>	<b>15</b>
Versamento del canone per le occupazioni temporanee	15
<b>Art. 23</b>	<b>15</b>
Riscossione coattiva	15
<b>Art. 24</b>	<b>16</b>
Sanzioni	16
<b>Art. 25</b>	<b>16</b>
Rimborsi	16
<b>Art. 26</b>	<b>17</b>
Entrata in vigore e regime transitorio	17
<b>Art. 27</b>	<b>17</b>
Norme abrogate	17

### **ALLEGATO A) DISCIPLINA UTILIZZO**

#### **SPAZI PUBBLICI PLATEATICI**

<b>Art. 1</b>	<b>19</b>
<b>DEFINIZIONI</b>	<b>19</b>
<b>Art. 2</b>	<b>19</b>
<b>NORMA GENERALE</b>	<b>19</b>
<b>Art. 3</b>	<b>19</b>
<b>ZONE DI INTERVENTO</b>	<b>19</b>
<b>Art. 4</b>	<b>20</b>

<b>TIPOLOGIE DI PLATEATICO</b>	<b>20</b>
<b>Art. 5</b>	<b>20</b>
<b>MATERIALI DA IMPIEGARE</b>	<b>20</b>
<b>Art. 6</b>	<b>21</b>
<b>SOVRASTRUTTURE PER PLATEATICO PERMANENTE</b>	<b>21</b>
<b>Art. 7</b>	<b>22</b>
<b>COPERTURE</b>	<b>22</b>
<b>Art. 8</b>	<b>23</b>
<b>CORPI ILLUMINANTI</b>	<b>23</b>
<b>Art. 9</b>	<b>23</b>
<b>ELEMENTI ARREDO DELLE AREE</b>	<b>23</b>
<b>Art. 10</b>	<b>24</b>
<b>INSEGNE</b>	<b>24</b>
<b>Art. 11</b>	<b>24</b>
<b>SUPERFICIE AUTORIZZABILE</b>	<b>24</b>
<b>Art. 12</b>	<b>24</b>
<b>PROCEDURA PER RILASCIO CONCESSIONE</b>	<b>24</b>
<b>Art. 13</b>	<b>25</b>
<b>CONFERENZA DEI SERVIZI</b>	<b>25</b>

## Art. 1

### Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime.

Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini "occupazione" e "occupare" si intende la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che li sottragga all'uso generale della collettività.

4. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone di cui al comma 1, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, individuati dal Comune con apposita delibera della Giunta Municipale, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Per uffici competenti si intende: l'Ufficio Tributi per la riscossione, l'Ufficio Tecnico – Settore Edilizia Privata – per il rilascio della concessione, il Comando di Polizia Municipale Unione Comuni "Adige-Guà" per la vigilanza e le sanzioni.

## Art. 2

### Distinzione delle occupazioni ed atto di concessione

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'art. 1, comma 2, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nel Regolamento di Polizia Urbana e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il

tempo necessario al carico e allo scarico delle merci.

3. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:

- difforni dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

4. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

5. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

6. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

## Art. 3 Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree di cui all'art. 1, comma 2, in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta in carta legale sull'apposito stampato predisposto dal Comune e contenere:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita IVA, iscrizione alla Camera di Commercio qualora il richiedente ne sia in possesso, nonché le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione, nonché la fascia oraria di occupazione;
- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione

dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

## Art. 4

### Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione

1. Le domande di occupazione aree pubbliche relative a mercati, fiere, mostre, esposizioni, cantieri edili e varie, sia a carattere temporaneo che permanente, saranno istruite, esaminate ed autorizzate dai Settori competenti, come individuato nell'allegato "B" al presente Regolamento, mentre le domande riguardanti occupazione di spazi pubblici plateatico a carattere temporaneo e/o permanente saranno istruite, esaminate ed autorizzate nel rispetto di quanto previsto dall'allegato "A" al presente regolamento.

3. Il termine per la conclusione del procedimento è di trenta giorni.

4. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 3,
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
- d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
- e) l'obbligo di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

## Art. 5

### Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o dall'occupante di fatto. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. Nei casi di uso comune è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

## Art. 6

### Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito

delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

## Art. 7

### Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione, o parte di esso, stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario, salvo i diritti del legittimo erede;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

## Art. 8

### Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il dirigente responsabile di settore può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

## Art. 9

### Subentro nella concessione

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è

stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda.

3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.

## Art. 10

### Rinnovo della concessione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno trenta giorni prima della scadenza della concessione in atto indicando la durata del rinnovo.

3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta, almeno cinque giorni prima.

## Art. 11

### Commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni dei posteggi per il commercio su aree pubbliche, la concessione del posteggio deve essere richiesta al Comune contestualmente a quelle per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.

## Art. 12

### Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal Comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

- a) classificazione delle strade;
- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
- e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle

modalità di occupazione.

2. Le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono determinate dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento. Alla tariffa ordinaria cui si attribuisce il "coefficiente 1,00", si applicano coefficienti di aumento o di riduzione riferiti alle diverse fattispecie di occupazione.

3. Le frazioni di tariffa sino a € 0,05 sono arrotondate a € 0,05 e quelle oltre € 0,05 sono arrotondate ad € 0,10 superiori.

4. L'importo dei canoni fino a € 0,25 è arrotondato ad € 1,00 inferiori, oltre ad € 0,25 ad € 0,50 superiori;

5. Le tariffe determinate dall'organo esecutivo possono essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.

6. La Giunta Comunale, ha facoltà, con proprio provvedimento, di prevedere una riduzione del canone, fino alla completa esenzione, per le occupazioni effettuate per manifestazioni ritenute di particolare interesse. Tale riduzione può riguardare solo una o alcune o tutte le categorie economiche presenti alla manifestazione.

7. La Giunta Comunale, ha facoltà, con proprio provvedimento, di prevedere una riduzione del canone, fino ad un massimo del 50 per cento, per le occupazioni dei banchi del mercato settimanale, in caso di spostamento in occasione di lavori di miglioria o manutenzione dell'area stradale. Tale riduzione riguarda solo i banchi oggetto di tali spostamenti e per il periodo di impossibilità di utilizzo del area precedentemente assegnata.

## Art. 13

### Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, il territorio di questo Comune si suddivide in due categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche fissato con deliberazione consiliare n. 42 del 04/10/1994.

2. Alle aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2<sup>a</sup> categoria è ridotta in misura del 10 per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

## Art. 14

### Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone dalla data del rilascio fino al 31.12. dell'anno in corso. Per le annualità successive il pagamento sarà effettuato come previsto dal successivo art. 23 comma 3.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole

tipologie, a giorno o a fasce orarie:

- a) fino a 6 ore: riduzione del 50 per cento;
- b) oltre 6 ore e fino a 24 ore: tariffa intera;
- c) per le occupazioni temporanee si applica:
  - fino a 14 giorni tariffa intera;
  - oltre 14 giorni e fino a 30 giorni il 30 per cento di riduzione;
  - oltre i 30 giorni il 50 per cento di riduzione;
- d) per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

## Art. 15

### Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato alla occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore secondo il principio dell'arrotondamento all'unità inferiore se inferiore alla frazione 0,5 e all'unità superiore se superiore alla frazione dello 0,5.
2. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze va commisurata separatamente rispetto all'area sottostante già occupata.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi il canone non si applica.
5. Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto, da aziende di erogazione di pubblici servizi sono assoggettate al canone commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa pari ad € 0,80 per ciascun utente, con un minimo di canone annuo ad azienda di € 516,46.
6. Il numero degli utenti è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente
7. E' facoltà del Comune richiedere ai concessionari informazioni e documenti giustificativi delle utenze in atto, cessate o iniziate, e di effettuare controlli nel territorio comunale.
8. La medesima misura minima di € 516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.
9. Dall'01/01/2001 i canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, e vanno pagati entro il 30

aprile di ciascun anno.

10. Le occupazioni con autovetture nelle aree a ciò destinate e per le quali sia prevista la sosta a pagamento sono assoggettate al canone in base alla superficie dei singoli posti assegnati.

## Art. 16

### Distributori di carburante e di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica – Determinazione del canone

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti il canone è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.

2. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi ed altri impianti di distribuzione automatica (quali, ad esempio, i distributori di bevande, dolciumi, parafarmaci e simili, anche se aggettanti dai prospetti degli edifici) e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuto un canone annuale in base alle tariffe approvate del Comune.

## Art. 17

### Occupazioni permanenti Agevolazioni – maggiorazioni – riduzioni.

1- Occupazione ordinaria suolo pubblico	Tariffa 100%
2 - Occupazione ordinaria di spazi soprastanti o sottostanti al suolo pubblico	Tariffa ridotta del 50%
3 - Occupazione permanente con autovetture adibite al trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate e per la superficie assegnata.	Tariffa 100%
4- Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, negozi ed altre attività di vendita "allegato A del Regolamento" non destinate all'ampliamento di attività di somministrazione o vendita.	Tariffa ridotta del 30%
5 - Occupazioni realizzate da pubblici esercizi, negozi ed altre attività di vendita "allegato A del Regolamento" esclusivamente con posa di vasi o fioriere a scopo di abbellimento	Tariffa ridotta del 50%
6 – Occupazione permanente distributori automatici di carburante	Tariffa ridotta del 66%
7 – Occupazione permanente distributori automatici di tabacchi ed altri impianti: Zona Centro: Zona Limitrofa centro: Frazioni e sobborghi, zone periferiche:	Tariffa ridotta del 65% Tariffa ridotta del 72% Tariffa ridotta del 81%

## Art. 18

### Occupazioni temporanee

#### Agevolazioni – maggiorazioni – riduzioni.

1 - Occupazione ordinaria del suolo pubblico temporanea	Tariffa 100%
2 - Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico	Tariffa ridotta del 50%
3 - Occupazione con tende e simili sulla parte sporgente da banchi o aree per le quali è già stato corrisposto il canone.	Tariffa ridotta del 30%
4 - Occupazioni con bancarelle , chioschi, ecc... effettuate per fiere, festeggiamenti, manifestazioni, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Tariffa aumentata del 34%
5 - Occupazioni realizzate da venditori ambulanti , pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto con esclusione di occupazione in occasione di fiere, festeggiamenti o manifestazioni.	Tariffa ridotta del 50%
6 a) - Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante	Tariffa ridotta del 80%
6 b) - Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante in occasione di fiere, festeggiamenti, manifestazioni a carattere ricorrente.	Tariffa ridotta del 90%
7 - Occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune con esclusione di occupazione in occasione di fiere, festeggiamenti o manifestazioni.	Tariffa aumentata del 10%
8 - Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.	Tariffa ridotta del 75%
9 - Occupazioni in occasione di manifestazioni politiche e culturali o sportive.	Tariffa ridotta del 80%
10 - Occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, negozi ed altre attività di vendita al dettaglio destinate all'ampliamento della superficie di somministrazione o di vendita per il periodo dal 01/04 al 30/09.	Tariffa ridotta del 80%
11 - Per le occupazioni del mercato settimanale tipologia A) art. 28 comma 1 D.Lgs 114/98 (Concessioni decennali) a carattere ricorrente - conteggio 52 presenze annue.	Tariffa ridotta del 77%
12 - Per le occupazioni del mercato settimanale tipologia A) art. 28 comma 1 D.Lgs 114/98 a carattere ricorrente (senza concessione decennale con presenza occasionale o saltuaria) a singola presenza.	Tariffa ridotta del 77%
13 - Occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi, negozi ed altre attività di vendita al dettaglio destinate all'ampliamento della superficie di somministrazione o di vendita per il periodo dal 01/10 al 31/03.	Tariffa ridotta del 94%

## Art. 19

### Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni che non si protraggono per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del Comune;
- b) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- c) le occupazioni con tende fisse o detraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- d) i passi carrabili;
- e) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, da Enti e/o Comitati di nomina Consiliare, da Enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dagli Enti Pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera C T.U. delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917) per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché da partiti e/o gruppi e movimenti politici rappresentati nel Parlamento Europeo e/o Italiano, nei Consigli Regionali, Provinciali e Comunali, per attività esclusivamente a carattere informativo con il limite temporale di 1 giorno (massimo 12 ore) per ogni mese e una superficie di mq. 3,00;
- f) Le tabelle indicative delle stazioni e ferrovie e degli orari dei Servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni pubblicitarie.

## Art. 20

### Esclusione dal canone

1. Il canone non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Per simili infissi di carattere stabile si comprende qualsiasi manufatto che abbia struttura e funzioni analoghe a quelle relative ai manufatti esclusi dall'ambito dell'imposizione.
2. Sono escluse dal canone le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio. Statale, nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato.

## Art. 21

### Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ciascun anno; il canone dell'ultimo periodo di validità della concessione, se inferiore all'anno solare, è determinato in rapporto ai mesi di occupazione.
4. In occasione di rinnovo il canone relativo alla prima annualità solare è determinato in rapporto ai mesi di occupazione ed il relativo versamento va effettuato all'atto del rilascio della Concessione.
5. Il pagamento del canone va effettuato mediante versamento su conto corrente postale intestato al Comune o al suo Concessionario, in caso di gestione in Concessione, o Tesoriere Comunale, con arrotondamento ad € 0,50 per difetto se la frazione non è superiore ad € 0,26, ad € 1,00 se superiore.
6. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione relativamente alla prima annualità riferita a rilascio e rinnovo della concessione, mentre per le annualità successive è ammessa la possibilità del pagamento in rate trimestrali anticipate (scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre), qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,23.

## Art. 22

### Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione, con le modalità previste nell'art. 17, comma 4 con contestuale rilascio di quietanza.
  - a) Se trattasi di concessioni "ricorrenti", cioè rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, che si ripetono, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno.
  - b) Il versamento per le occupazioni temporanee effettuate dagli ambulanti per il mercato settimanale può essere effettuato in due rate scadenti rispettivamente il 31.01 e il 31.07 di ogni anno;

## Art. 23

### Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alla scadenza fissata nel presente Regolamento avviene mediante il sistema della ingiunzione di cui al R. D. 14.4.1910, n. 639.
2. In caso di affidamento a terzi del Servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal concessionario.
3. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva vengono addebitate all'utente nella misura

determinata annualmente con atto della Giunta Municipale e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

## Art. 24 Sanzioni

1. Le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite secondo le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo 1 della Legge 24.11.1981, n. 689.
2. Chiunque occupa "suolo pubblico" e "spazio pubblico" come definiti dall'articolo 1, comma 2, del presente Regolamento, senza avere presentata la prescritta domanda di autorizzazione ovvero quando l'occupazione sia da considerarsi abusiva ai sensi dell'art. 2, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa da € 75,00 ad € 450,00, non immediatamente conciliabile. La determinazione effettiva della sanzione, valutata la gravità e reiterazione dell'infrazione commessa, la recidività del trasgressore, la zona in cui è avvenuta ed ogni altra circostanza aggravante e/o attenuante, sarà comunicata al trasgressore con apposito provvedimento dal Responsabile del Settore Commercio entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento del verbale di accertamento redatto dai competenti Organi di Vigilanza ovvero dalla data di definizione della procedura di cui al successivo comma.
3. Se nell'arco di gg. 30 (trenta) dalla data dell'accertamento dell'esistenza di un plateatico abusivo da parte dai competenti Organi di Vigilanza, il trasgressore ottiene il rilascio della relativa concessione nel rispetto delle norme previste dal presente Regolamento, la sanzione amministrativa di cui al precedente comma, si applica nella misura del minimo edittale previsto, mentre il Concessionario sarà tenuto a pagare, per il periodo di occupazione abusiva accertato, un'ulteriore sanzione amministrativa pari al doppio del canone di occupazione dovuto, comunque mai inferiore ad € 25,00 e superiore ad € 500,00.
4. Il Concessionario che non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 6 lett. B) è punito con la sanzione amministrativa di € 25,00
5. Il Concessionario che non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 6 lett. A), D) e E) è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
6. Chiunque non rispetti qualsiasi altra norma prevista nel presente Regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

## Art. 25 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto alla restituzione.

## Art. 26

### Entrata in vigore e regime transitorio

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua esecutività.
2. Per le richieste di rilascio e/o rinnovo di Concessioni di occupazioni spazi ed aree pubbliche pervenute prima della data di entrata in vigore del presente Regolamento, si applicano le norme preesistenti, salvo adeguamento alle norme vigenti nel rispetto di tempi e modalità previste dal comma successivo.
3. Per le concessioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento dovrà provvedersi al relativo adeguamento alle nuove norme entro il termine di scadenza della concessione e comunque improrogabilmente entro il 30/06/2010, previa presentazione entro il trentesimo giorno precedente i termini suddetti, di domanda di rinnovo nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 3 del Regolamento e dell'articolo 12 dell'allegato "A" allo stesso.
4. La scadenza sopra riportata 30/06/2010 vale come termine ultimo per l'adeguamento al presente regolamento anche delle richieste di concessione di occupazione di spazio pubblico temporaneo che per loro specifica natura hanno carattere stagionale, al fine di equiparare il trattamento previsto dal regime transitorio, nel rispetto dello sforzo economico a cui sono chiamati gli operatori del settore finalizzato a rendere più bella ed accogliente la nostra Città.
5. In caso di mancata di osservanza di quanto disposto dal comma precedente, il Settore Edilizia Privata provvederà alla revoca della Concessione con conseguente obbligo da parte del titolare della stessa di rimessa in pristino della situazione iniziale.

## Art. 27

### Norme abrogate

1. E' abrogata ogni disposizione comunale in materia in contrasto con il presente regolamento.

**COMUNE DI COLOGNA VENETA**

Provincia di Verona

**DISCIPLINA UTILIZZO**

**SPAZI PUBBLICI PLATEATICI**

Allegato "A"  
al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche – C.O.S.A.P.

**PREMESSA:** Al fine di predeterminare appropriate direttive per l'esame delle istanze di concessione e/o autorizzazione all'utilizzo degli spazi ed aree pubbliche, vengono fissati i seguenti criteri di valutazione, da intendersi non come rigida normativa, ma da interpretarsi come indirizzi finalizzati al costante e continuo miglioramento ed abbellimento dei plateatici dei pubblici esercizi del territorio comunale, così da divenire strumento di un più vasto e generale interesse pubblico al rilancio commerciale ed in particolare alla valorizzazione del centro storico che ne è la caratteristica peculiare essendo Cologna Veneta membro dell'associazione "Città Murate" e socio "Associazione Borghi e Castelli".

## **Art. 1**

### **DEFINIZIONI**

E' definito "spazio pubblico plateatico" l'area pubblica utilizzata per periodi, come definiti dal presente Regolamento, e per la quale è previsto il pagamento del relativo canone determinato in applicazione delle tariffe vigenti, e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita nei modi e nei termini di legge una servitù di pubblico passaggio.

## **Art. 2**

### **NORMA GENERALE**

Il richiedente deve dimostrare che lo spazio pubblico plateatico richiesto è (accessorio e/o) complementare allo svolgimento dell'attività economica principale e che lo utilizzerà esclusivamente per la destinazione richiesta.

Ogni attività potrà occupare ed utilizzare uno spazio pubblico plateatico nel rispetto di quanto stabilito dalla conferenza dei servizi ed in particolare in via prioritaria, non dovrà ostacolare il regolare svolgimento del traffico pedonale e veicolare, riservando altresì opportune vie d'accesso alle abitazioni e negozi nei pressi dell'area interessata.

## **Art. 3**

### **ZONE DI INTERVENTO**

Il territorio comunale viene suddiviso in N. 3 (tre) Zone distinte per tipologia d'intervento, come da planimetria allegata (Allegato "A1"), e precisamente:

Area compresa entro la cinta murata all'interno del Centro Storico Z.T.O. "A";  
Aree fuori la cinta murata, ma comprese nelle delimitazioni dei Centri Storici;  
Area al di fuori delle delimitazioni dei Centri Storici.

Relativamente alla Zona di cui al punto n. 1) (uno), come sopra delimitata, è stata predisposta una planimetria (Allegato "B1") sulla quale sono state indicate le aree di circolazione sulle quali sarà possibile utilizzare spazio pubblico plateatico.

Nelle zone 1) , 2) e 3) lo spazio pubblico plateatico potrà essere utilizzato previo rispetto delle procedure previste nei successivi articoli ed ottenimento della relativa concessione, nonché al pagamento del canone di concessione determinato secondo le tariffe vigenti.

## Art. 4

### TIPOLOGIE DI PLATEATICO

L'utilizzazione nel tempo dello spazio pubblico plateatico viene distinta come segue:

**Spazio pubblico plateatico temporaneo:** occupazione ed utilizzazione di spazi per una durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, da parte di attività economiche.

Ai fini dell'occupazione temporanea vengono individuate due stagionalità:

a. **Estivo:** dal 1° Aprile al 30 settembre;

b. **Invernale:** dal 1° Ottobre al 31 Marzo;

specificando nella richiesta di occupazione la data di inizio e fine della concessione per l'applicazione della tariffa relativa al periodo richiesto.

**Spazio pubblico plateatico permanente:** occupazione ed utilizzazione di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno e comunque non superiore ad anni 3 (tre) da parte di attività economiche.

## Art. 5

### MATERIALI DA IMPIEGARE

#### PAVIMENTAZIONI

Negli spazi pubblici la pavimentazione ha assunto un ruolo primario nelle indicazioni del movimento e delle possibilità di utilizzazione dello spazio ed alla sua capacità di trasmettere messaggi.-

I cambiamenti di colore e soprattutto dei materiali, nelle pavimentazioni sono stati riconosciuti come strumenti tra i più efficaci per distinguere le aree e gli spazi per pedoni ed autoveicoli, parcheggi e zone stradali, ovvero per richiamare l'attenzione sui tratti in cui si richiede all'utente, pedone e ciclista o automobilista, una maggiore attenzione.

L'asfalto, le pavimentazioni di materiali lapidei in lastre e cubetti, possono essere oggi sostituiti da materiali naturali o materiali artificiali, adatti all'ambiente naturale per requisiti e colore.

E' autorizzabile, conseguentemente, una gamma di soluzioni più articolata di quella tradizionale e precisamente:

#### **Materiali naturali:**

Cubetti (porfido, basalto ecc.)

Lastre (basalto, porfido, trachite ecc.)

Ciottolo di fiume

Mattoni in cotto

Legno

#### **Materiali artificiali:**

Quadroni prefabbricati in conglomerato cementizio con ghiaia in superficie

Massetti autobloccanti

Pavimentazione in plastica riciclata ad incastro con colori che non contrastino con il contesto storico del luogo.

INSTALLAZIONE:

E' possibile anche combinare più tipi di pavimentazione fra di loro, utilizzando a scopo composito il colore e la tessitura, quadroni in cemento e cubetti in porfido, mattoni e ciottoli di fiume, ecc..-

Le pavimentazioni dovranno essere di tipo galleggiante e non dovranno rovinare la sottostante pavimentazione pubblica.-

Nella Zona N. 1) (uno), in alternativa alla pavimentazione naturale, si potrà installare un piano aderente o appena sollevato dalla pavimentazione originaria, coibentato al fine di evitare rumori molesti, la cui colorazione sarà valutata di volta in volta dalla Conferenza dei Servizi preposta e di cui agli Articoli seguenti.

Qualora la pavimentazione esistente per la sua irregolarità di piano non consenta la collocazione di panche, tavoli e sedie con sicurezza e stabilità d'appoggio, è consentito, altresì, la posa di altri materiali debitamente intelaiati ed armonizzati con l'ambiente, a discrezionale valutazione della Conferenza dei Servizi.

Se lo spazio pubblico plateatico dovesse ricadere in aree e spazi verdi, è possibile utilizzare qualsiasi materiale tra quelli elencati.-

## Art. 6

# SOVRASTRUTTURE PER PLATEATICO PERMANENTE

In ambienti nei quali si vuole accentuare l'aspetto di naturalità, può risultare preferibile utilizzare legno o acciaio verniciato, l'arredo potrà poi imporsi come elemento guida della composizione, e la scelta degli elementi potrà orientarsi su forme, colori e materiale particolarmente caratterizzanti.-

- **Materiali:**

Legno in tinta naturale o verniciato

Acciaio verniciato

Ghisa

Vetro

Altre soluzioni relative ai materiali da impiegare nelle sovrastrutture saranno valutate di volta in volta.

E' consigliabile non utilizzare materiali plastici o zincati, né alluminio con colorazione naturale.-

E' ammesso l'ancoraggio delle strutture per favorire la solidità e sicurezza delle stesse.-

E' consentita la perimetrazione del plateatico permanente al fine di offrire un riparo dal vento o dalle intemperie, con una struttura vetrata trasparente o in tela.

Tali strutture non dovranno essere fisse, ma a pacchetto, o scorrevoli, su guide ripiegabili o simili. Le predette strutture, collocate sulla linea di perimetrazione dovranno rivestire il carattere della stagionalità e della temporaneità secondo le indicazioni della conferenza dei servizi, le stesse durante i turni di chiusura dell'esercizio e durante le ore notturne potranno essere chiuse o fisse a tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previa espressa autorizzazione e comunque sempre nel rispetto della normativa vigente ed in particolare della normativa sulla sicurezza.

Di norma, salvo per motivi di sicurezza ed incolumità pubblica e previa specifica/contestuale autorizzazione, i plateatici con sovrastrutture potranno essere fissati anche con solo bullonatura alla pavimentazione esistente e/o alle murature esistenti perimetrali al plateatico di proprietà, semprechè dette murature siano nella disponibilità giuridica del concessionario, ovvero che il medesimo fornisca prova scritta dell'assenso all'ancoraggio al muro rilasciata dalla persona fisica o giuridica nella cui legittima disponibilità essa ricade.

Eventuali danni alla proprietà pubblica derivanti dal fissaggio di cui sopra, saranno a totale carico del concessionario.

L'autorizzazione alla posa di elementi di sicurezza e di fissaggio non comporterà di diritto, l'estendimento del concetto di cubatura alla struttura su cui è concesso il plateatico.

La Conferenza dei Servizi stessa, in questo caso, dovrà fissare l'estensione massima dello spazio occupato a plateatico dal richiedente nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2 del presente regolamento.

## Art. 7 COPERTURE

Al fine di preservare le aree caratteristiche, le coperture dovranno essere in materiale armonizzato con il sito ed i materiali impiegati per le pavimentazioni ed in ogni caso non dovranno alterare le caratteristiche delle cortine storiche ove vengono collocate.-

Le coperture dovranno essere mantenute in perfetto ordine e pulizia.

Sono previste le seguenti coperture:

Ombrelloni, non pubblicizzati e con colori neutri

Capottine in materiale trasparente traslucido

Capottine in stoffa

Tende applicate alla parete (per le quali si derogherà all'utilizzazione del materiale "alluminio", purchè lo stesso sia opportunamente mascherato e non visibile), debitamente dotate di meccanismi atti a renderle retrattili.

I concessionari di tende e/o cappottine non retrattili dovranno provvedere alla sostituzione delle stesse con tende e/o cappottine dotate di meccanismi atti a renderle retrattili entro il termine del 31/12/2008.

## Art. 8

# CORPI ILLUMINANTI

Nelle Zone n. 1) (uno) e n. 2) (due) sono vietati i corpi illuminanti realizzati con tubi al neon a vista o scatolati e al led, ..... salvo moderne realizzazioni che si impongano non solo per la loro evoluzione tecnologica e per il risparmio energetico, ma che al tempo stesso collidano con il contesto storico-architettonico e artistico del luogo.

Le forme dei corpi illuminanti dovranno essere precisate nella domanda e verranno approvate dall'apposita Conferenza dei Servizi al fine di armonizzare i nuovi materiali proposti con i fabbricati esistenti.

## Art. 9

# ELEMENTI ARREDO DELLE AREE

Lo spazio pubblico plateatico occupato ed utilizzato dovrà essere opportunamente delimitato da vasi di fiori e/o fioriere o da elementi di arredo in materiali ritenuti idonei, anche sotto il profilo dimensionale, dalla Conferenza dei Servizi.

### FIORIERE:

E' concesso adornare le aree con fioriere di dimensioni contenute e che dovranno essere in materiale in armonia con le cromie e tonalità degli edifici.

Le essenze arboree messe a dimora, con particolare riferimento alle piante rampicanti, non dovranno arrecare alcun danno agli immobili e le stesse potranno essere utilizzate per adornare le sovrastrutture dello spazio pubblico plateatico.-

Le fioriere potranno essere del tipo e materiale seguente:

Vasi in cotto

Vasi in pietra con colorazione bianca, grigio, rosso e giallo

Fioriere di altro materiale, ma con colorazione mattone o cotto

Fioriere in legno

Fioriere in cemento di pietra.

### SEDIE E/O POLTRONE, POLTRONCINE, TAVOLINI:

Dovranno essere del tipo e materiali seguenti:

Legno, metallo, ferro/ ferro battuto o similare in abbinamento metallo - plastica, non dovranno essere in sola plastica ( a meno che non si tratti di moderne realizzazioni stilisticamente apprezzabili che non feriscano il contesto storico in cui sono collocate o a meno che si tratti di brevi periodi legati a manifestazioni temporanee, fiere, sagre, feste.....nelle quali richiedere all'operatore un investimento in sedie o materiali d'arredo di pregio per pochissimi giorni risulterebbe eccessivamente oneroso). E la dove, si trattasse dell'arredamento di un plateatico in un'area di particolare pregio storico architettonico, solo in legno e/o ferro/ferro battuto. Quest'ultima prescrizione ed indicazione con riferimento particolare alle logge o ai portici comunali che in linea generale potranno essere oggetto d'occupazione a plateatico temporaneo nel rispetto dei principi generali di complementarietà ed accessorietà fissati dal presente Regolamento all'art. 2.

Per contribuire alla pulizia ed all'educazione e al rispetto delle strade e marciapiedi pubblici si richiede la presenza nei pressi dei plateatici concessi di almeno due posacenere a fungo; fermo restando l'obbligo della pulizia dell'area concessa a carico del concessionario.

## Art. 10 INSEGNE

Le insegne dovranno essere di dimensioni contenute e non dovranno porsi in contrasto con l'edificio principale retrostante e/o con gli edifici circostanti.-

## Art. 11 SUPERFICIE AUTORIZZABILE

Ogni attività potrà occupare ed utilizzare uno spazio di pubblico plateatico permanente entro i limiti di prospicenza sulla pubblica via o piazza dei locali sede dell'attività stessa e per una superficie massima pari alla superficie interna dei locali.

Può essere occupato ed utilizzato spazio pubblico plateatico temporaneo, in deroga ai limiti di cui al comma precedente, **e cioè oltre i limiti di prospicenza e senza limiti di superficie**, per le occupazioni di cui alla **lettera a) dell'art. 4** con obbligo comunque di riservare opportune vie d'accesso alle abitazioni e/o negozi nei pressi dell'area interessata e senza recare alcun intralcio al traffico pedonale e/o veicolare, così come stabilito dalle norme generali di indirizzo del presente regolamento.

Può essere occupato ed utilizzato spazio pubblico plateatico temporaneo, in deroga ai limiti di cui al comma precedente **e cioè oltre i limiti di prospicenza e per una superficie massima pari alla superficie interna dei locali sede dell'attività**, per le occupazioni di cui alla **lettera b) dell'art. 4** con obbligo comunque di riservare opportune vie d'accesso alle abitazioni e/o negozi nei pressi dell'area interessata e senza recare alcun intralcio al traffico pedonale e/o veicolare, così come stabilito dalle norme generali di indirizzo del presente regolamento.

## Art. 12 PROCEDURA PER RILASCIO CONCESSIONE

**RICHIESTA UTILIZZO PLATEATICO TEMPORANEO PER UNA DURATA MASSIMA DI GG. 30 (TRENTA).**

La domanda, completa di descrizione delle dimensioni e caratteristiche dello spazio pubblico plateatico utilizzato, accompagnata da elaborato grafico del progetto, sarà esaminata ed istruita dal Settore Edilizia Privata ed il relativo atto di concessione sarà rilasciato a firma del Responsabile del Settore stesso.-

**RICHIESTA UTILIZZO PLATEATICO TEMPORANEO PER UNA DURATA SUPERIORE A GG. 30 (TRENTA) E PLATEATICO PERMANENTE.**

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

Relazione tecnica esplicativa dei materiali impiegati, colorazione e loro modalità di installazione per l'utilizzo dello spazio pubblico plateatico

Elaborato grafico di progetto, con particolari costruttivi, e dimensioni dello spazio utilizzato

Documentazione fotografica

Documentazione certificativa della attività economica esercitata

Descrizione dell'attività accessoria e/o complementare all'attività di cui alla documentazione certificativa di cui al punto precedente, con l'indicazione dell'eventuale emissione di fumi, polveri, rumori e/o altro non compatibili e di disagio con la destinazione residenziale.

Nel caso di presenza di sovrastrutture dovrà essere inoltre presentato, prima dell'utilizzo dello spazio pubblico plateatico, un collaudo strutturale di dette sovrastrutture a firma di Tecnico abilitato, al fine di garantirne la sicurezza.

La pratica sarà istruita dal Settore Edilizia Privata ed il relativo atto di concessione sarà rilasciato, previo parere della Conferenza dei Servizi, dal Responsabile del Settore stesso.

Il rilascio della concessione è inoltre subordinato alla presentazione da parte del richiedente dell'attestazione dell'avvenuto versamento del relativo canone di concessione.

## **Art. 13**

# **CONFERENZA DEI SERVIZI**

Le richieste presentate ed istruite dal Settore Edilizia Privata saranno esaminate dalla Conferenza dei Servizi così composta:

Sindaco o suo Delegato con funzioni di Presidente

Segretario Comunale o suo designato

Responsabile Servizio Edilizia Privata o suo designato

Responsabile Settore Commercio o suo designato


Comandante Polizia Municipale Unione Comuni "Adige-Guà" o suo designato.

Le funzioni di Segretario verbalizzante saranno svolte dal Responsabile del Procedimento.-

Per il funzionamento della Conferenza dei Servizi è necessaria la presenza di tutti i componenti sopraccitati al fine dell'espressione di un parere completo.

ALLEGATO 


COLOGNA VENETA



# ALLEGATO "B1"

COMUNE DI COLOGNA VENETA

## LEGENDA




AREA 1 AMBITO ENTRO LE ANTICHE MURA DELLA CITA'

sovrastrutture su plateatici AMMESSE:

- Piazza Duomo
- Piazza Mazzini
- Corte Palazzo
  
- Via Torcolo solo su un lato

sovrastrutture su plateatici NON AMMESSE:

- Via Benini
- Via B. Anti
- Via il. Staghelli
- Via q. Marconi
- Piazza Capitaniato



**INTERVENTI DI CUI AL PUNTO N. 7 ALL'O.D.G. esaminato al n. 8 di ordine di  
trattazione della seduta (ALL. B)**

**PRESIDENTE:** Il punto 8 all'ordine del giorno:

«Deliberazione del Consiglio comunale n. 76 del 30/11/2010 ad oggetto: regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche – COSAP – Modifiche ed integrazioni».

Il punto verrà illustrato dal Segretario. Prego.

**SEGRETARIO:**

Agli atti della precedente seduta consiliare quando si è trattato delle modifiche al regolamento, l'allegato relativo alle modifiche era completo, mentre invece ci siamo accorti che l'allegato del regolamento definitivo vedeva la stampa solamente delle pagine pari e non delle pagine dispari, quindi abbiamo pensato di riportare correttamente l'allegato completo all'approvazione del Consiglio, che se le modifiche sono state regolarmente approvate, è solo un'integrazione di procedura.

**PRESIDENTE:**

E' quindi un discorso molto tecnico. Passiamo immediatamente alla votazione.

Favorevoli? 13

Contrari? Nessuno

Astenuti? 4 (Fracasso, Cavallon, Bnoggian, Frazza)

Dobbiamo votare anche l'immediata eseguibilità del deliberato.

Favorevoli? 13

Contrari? Nessuno

Astenuti? 4 (Fracasso, Cavallon, Bnoggian, Frazza)

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DOTT. GONTERNO PIERANGELO



IL Segretario Generale  
DOTT. SSA ZANINI LAURETTA

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:** Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi a partire dal  
- 8 APR. 2011

Li, - 8 APR. 2011



IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
DOTT. NORDIO ROBERTO

---

### ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il

\_\_\_\_\_

Li, \_\_\_\_\_



IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. SSA ZANINI LAURETTA